

DENUNCIA E RICHIESTE DI UN PENSIONATO

a cura di

Marco Perelli Ercolini - Vicepresidente vicario Feder.S.P.eV.

A fronte di una intera vita di lavoro e fior di contribuzioni versate per la speranza di passare una serena e dignitosa vecchiaia, in un periodo in cui si chiedono grossi sacrifici a tutti i cittadini, ma nel contempo si leggono scandalosi sperperi del pubblico denaro e nessun serio provvedimento del taglio delle spese superflue e di sacrifici della cosiddetta “casta”, ecco le riflessioni e le richieste di un pensionato:

Premesso che

1. come rilevato in una pubblicazione di Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, per quanto riguarda i redditi dichiarati dalle persone fisiche nel 1993, i pensionati pesano il 19,7% (i dipendenti il 56,2%, gli imprenditori il 13,2% e i professionisti il 7,6) e che quindici anni dopo, nel 2007, il peso è ulteriormente aumentato e cioè pari al 26,8% (gli imprenditori 5% e i professionisti 4,29)
2. i nonni col loro volontariato contribuiscono in modo significativamente tangibile alla ricchezza del Paese incidendo positivamente sul Pil

tenendo presente che

1. più volte le pensioni sono state connotate come una retribuzione differita
2. i trattamenti economici delle pensioni sono strettamente correlati alle contribuzioni effettuate durante tutta la vita contributiva
3. le contribuzioni sono finalizzate alle pensioni di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti
4. le contribuzioni previdenziali gravano pesantemente sia in modo diretto che indiretto sulla busta paga e sul costo del lavoro per circa un terzo della stessa
5. sulle pensioni grava una pesante imposizione fiscale e tutto il trattamento è sottoposto alla scure fiscale senza possibilità di deduzioni inerenti e correlate allo stato di pensionato
6. le pensioni non sono agganciate alle retribuzioni dei colleghi in attività lavorativa
7. la perequazione automatica incide in modo distorto essendo applicata con indici graduati secondo scaglioni di importi e su un paniere di generi di consumo non della vita corrente del pensionato e inoltre gli indici Istat applicati non rispecchiano la reale svalutazione monetaria corrente
8. i trattamenti economici di pensione sono un credito di valuta e non di valore per cui in pochi anni perdono pesantemente il potere di acquisto soprattutto quando negli anni per la maggior disabilità il fabbisogno economico è superiore

rilevato che

1. troppo spesso i provvedimenti normativi di natura economica vanno a incidere ulteriormente sul quantum della pensione già soggetta alla svalutazione monetaria corrente
2. in modo preoccupante gli esodi lavorativi incidono sulle casse previdenziali essendo il sistema previdenziale spesso utilizzato come ammortizzatore sociale per risolvere problemi occupazionali prodotti dalle ristrutturazioni delle imprese e che gli oneri comportano tagli sulle spalle dei pensionati

sottolineato inoltre che

1. i tagli alle pensioni di reversibilità sono agganciati in modo improprio ai redditi del coniuge superstite (legge 335/1995 articolo 1 comma 41).
Infatti la prestazione deriva da una contribuzione ben specifica finalizzata alla tutela dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti e, contrariamente ai tributi o alle imposte che

trovano imposizione diversa secondo il reddito, non è istituzionalmente ancorata a una consistenza patrimoniale né si tratta di una prestazione di una indennità o una prestazione ancorabili a tetti di reddito.

Inoltre crea palesi disparità di trattamento tra chi che s'è sempre sacrificato lavorando e chi ha preferito fare la cicala.

2. il prelievo posto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza (articolo 2 comma 1 decreto legge 138/2011: *il contributo del 5% sulle somme eccedenti nel loro cumulo lordo di più pensioni i 90 mila euro e del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro era stato previsto dal DL 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 - articolo 18 comma 22bis, poi temporaneamente abrogato dal DL 138/2011 e ripristinato in sede di conversione dall'articolo 2 comma 1 della legge 148/2011; integrato con l'articolo 24 comma 31bis del DL 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 - decreto "Salva Italia": e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro) ha una natura del tutto simile al prelievo effettuato sul trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti dichiarato illegittimo con le sentenza 223. In particolare il prelievo comporterebbe una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento di pensione con acquisizione al bilancio dello stato del relativo ammontare che presenta evidenti caratteristiche di prelievo tributario.*
3. i blocchi della perequazione automatica del 2012 e 2013 stanno incidendo pesantemente e in modo definitivo sui trattamenti delle pensioni.

E a questo proposito va ricordato quanto a tal proposito espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 316/2010 sul blocco fatto nel 2008

...dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

tutto ciò premesso e rilevato,

CHIEDO

1. il blocco ai prelievi sulle pensioni oltre i 90.000 euro, come avvenuto per i tagli sulle retribuzioni in atto;
2. la cancellazione delle norme di blocco in essere e future sulle perequazioni automatiche;
3. uno studio per un taglio più equo delle pensioni di reversibilità in relazione al reddito del coniuge superstite;
4. di evitare ulteriori tagli su una categoria debole perché priva di potere contrattuale, che ha sempre pagato e continua a pagare le tasse, si è sempre sacrificata quando era in attività lavorativa per il bene della Nazione, si è costruita una previdenza versando i contributi richiesti dall'ordinamento vigente per un futuro dignitoso nel post lavorativo secondo il suo rango sociale;
5. un sistema fiscale con una imposizione graduata secondo l'età anagrafica del pensionato e l'anzianità della pensione, atta a colmare almeno parzialmente la perdita del potere di acquisto del trattamento di pensione;
6. facilitazioni e sconti nei servizi pubblici.

Da ultimo si fa presente che trattamenti economici di minor importo non solo danno minor gettito fiscale, ma comportano per risparmi di spesa un minor consumismo e incidono negativamente nel volano produttivo nazionale rallentando il mercato del lavoro.